



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

RG n. 4 / 2021

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 4/21;

vista la proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012, depositata da MANUELA MUSSONI (MSSMNL64T66H294T) nata a Rimini (RN) il 26.12.1964 e residente in San Vito (RN), VIA Sanvito n. 63;

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, Dott. MASSIMO ROSETTI;

osservato sin d'ora che ai fini del voto non può essere considerato il creditore SPRING SPV SRL e per esso PRELIOS alla luce del preaccordo depositato in atti in forza del quale il creditore ipotecario definisce la propria posizione in complessivi euro 200.000,00 a saldo e stralcio e del maggior debito di euro 273.000,00;

ritenuto, dunque, un chiaro refuso il testo della proposta (cfr. pag. 34) ove si legge "*sui crediti residui sia ipotecari che chirografari, detto Istituto ha diritto di voto*", alla luce sia dell'attestazione del Dott. Rosetti ove viene indicata la volontà del creditore "*di contenere le proprie pretese nei confronti della signora Mussoni a fronte della corresponsione della somma complessiva di euro 200.000,00 a saldo e stralcio dei maggiori crediti vantati per sorte, interessi e spese*", sia alla luce dello stesso preaccordo sottoscritto da PRELIOS (cfr. doc. 30 allegato) ove l'importo accettato a tacitazione di ogni ulteriore altra pretesa è pari a euro 200.000,00;

ritenuto, dunque, che tale creditore non possa essere incluso nel computo delle maggioranze di cui all'art. 11 l- n. 3/12, dovendo l'accordo essere raggiunto nella misura del 60% dagli altri creditori con i quali l'istante non ha ad oggi ancora definito la propria posizione debitoria;



rilevato per il resto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;

FISSA

l'udienza del **15.7.2021 ore 12.00** disponendo la comunicazione a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o posta elettronica certificata, della proposta, e del presente decreto;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti

DISPONE

Che della proposta e del presente provvedimento sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Rimini.

Manda

alla cancelleria per la comunicazione

Rimini, 1.6.2021

Il Giudice delegato
Dott.ssa Rossi Silvia

